Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 314 del 30 dicembre 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1958, n. 1.
Norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 15 febbraio 1958,

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1

La Regione della Valle d'Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita sulle miniere esistenti nel suo territorio e di cui è concessionaria i poteri e le attribuzioni già di pertinenza dello Stato

Art 2.

Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni assentite dallo Stato e alle quali sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge e dagli atti di concessione

Art 3

I permessi per ricerche minerarie e le subconcessioni che la Regione rilascia per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

Art. 4

I poteri e le attribuzioni di cui al precedente art 1 sono esercitati dagli organi della Regione

Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e sulla decadenza dei permessi di ricerca decide la Giunta regionale

Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione e concessionaria e sulla decadenza delle subconcessioni, nei casi previsti dalla legge, decide il Consiglio regionale

Art. 5

Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria debbono essere presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ufficio acque e miniere.

I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonchè i canoni e gli altri gravami fiscali, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale

Art 6

Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente art 5 provvede l'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ufficio acque e miniere, in conformità alle norme di legge e di regolamento

Art 7

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede con decreto

1) al rilascio dei permessi di ricerca di miniere,

2) al rilascio delle subconcessioni per lo sfruttamento delle miniere di cui la Regione e concessionaria,

3) alla reiezione delle domande di permesso di ricerca di miniere e delle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione è concessionaria,

4) alla declaratoria di decadenza dei permessi di ricerca mineraria nei casi e secondo le norme di legge,

5) alla declaratoria di decadenza dalle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere assentite dalla Regione, per inadempienza degli obblighi posti a carico dei subconcessionari, nei casi e secondo le norme di legge,

6) alle autorizzazioni per i subingressi nelle domande di permesso di ricerca mineraria e nelle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere;

7) alle autorizzazioni per le cessioni delle subconcessioni di sfruttamento minerario assentite dalla Regione

Art 8

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato sino al 7 settembre 1945, nei casi di non avvenuto sfruttamento nei termini prescritti e negli altri casi di decadenza previsti dalla legge

Art 9

I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione

Le subconcessioni minerarie assentite dalla Regione non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione previa richiesta motivata

Art 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta

Aosta addì 8 febbraio 1958

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1958, n. 2.

Celebrazione annuale della costituzione della Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 aprile 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art 1

La costituzione della Regione Valle d'Aosta con ordinamento autonomo e con Statuto speciale è celebrata ogni anno nell'ultima domenica di febbraio

Art 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e del regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta

Aosta, addì 20 aprile 1958

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1958, n. 3.

Ammissione di sanitari ai concorsi per la prima nomina a ruolo ai due posti vacanti di direttore capo sezione del Laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 agosto 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art 1

In analogia a quanto già previsto dall art 363 del regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, dall'art. 84 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 461, ai concorsi che saranno banditi dalla Regione, entro il 31 dicembre 1958 per la prima nomina a ruolo di sanitari ai posti vacanti di direttore-capo della Sezione medico micrografica e di direttore-capo della Sezione chimica del Laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta, saranno ammessi anche i sanitari non di ruolo e incaricati, dipendenti da Amministrazioni regionali e provinciali che, alla data del bando di concorso, abbiano comunque prestato almeno quattro anni di servizio in qualità di direttori di Reparto o di Sezione presso Laboratori regionali e provinciali di igiene e profilassi

Art 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta

Aosta, addì 21 agosto 1958

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1958, n. 4.

Norme regionali in materia di foreste e di terreni montani.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 agosto 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art 1

Le funzioni amministrative in materia di foreste e di terreni montani, nella quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha potestà legislativa primaria in base all'art. 2 (lettera *d*) dello Statuto speciale regionale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 4, sono espletate dagli organi della Regione

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato tale materia con leggi proprie, si applicheranno in Valle d'Aosta le leggi dello Stato e le attribuzioni che la legislazione statale demanda agli organi dello Stato saranno espletate dagli organi della Regione, secondo le rispettive competenze istituzionali previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3

Art 2

Presso l'Assessorato regionale per l'agricoltura e per le foreste è costituito un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto

a) dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede,

b) dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste,

c) dall'ispettore capo dei servizi forestali regionali;

d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici;

e) da un rappresentante degli agricoltori, nominato su designazione delle Associazioni locali degli agricoltori;

f) da due rappresentanti del Comune, di cui uno nominato dalla consorteria o comunità frazionale, ove esista, al cui territorio si riferisce, in particolare, la questione da discutere dal Comitato (a tale fine, ogni Giunta comunale designa il rappresentante comunale ed il rappresentante delle consorterie qualora esse non abbiano una amministrazione propria, incaricati di prendere parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato sulle questioni che si riferiscono, in particolare al territorio del Comune rappresentato).

I membri elettivi del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Al Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono devoluti i compiti e le attribuzioni per legge spettanti ai Comitati forestali di cui all'art. 181 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli Enti o Comitati che con successive disposizioni legislative hanno sostituito, in parte, i Comitati forestali.

Al Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono, altresì, devoluti, i compiti e le attribuzioni spettanti ai Comitati consultivi a carattere regionale o provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, di bonifica e di economia montana e forestale.

Art. 4.

I vincoli e i limiti alla utilizzazione delle foreste previsti dall'art. 17 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, possono essere applicati anche ai fini della tutela del paesaggio, previo parere della Commissione regionale per la tutela del paesaggio.

Art. 5.

Il regolamento recante le prescrizioni di massima in materia forestale e le norme sui vincoli da porre ai terreni montani e ai boschi per scopi idrogeologici ed altri nel territorio della Valle d'Aosta, è predisposto dal Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 6.

All'ispettore agrario, dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli ispettori agrari provinciali e compartimentali.

Art. 7.

All'ispettore forestale, capo dei servizi forestali dell'Amministrazione regionale, spettano le attribuzioni che le vigenti leggi statali conferiscono agli ispettori forestali provinciali e compartimentali.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 agosto 1958

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1958, n. 5.

Modificazioni delle denominazioni di alcuni posti vacanti di gruppo B previsti dalle piante organiche tabelle B e C allegate alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 30 agosto 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di prima applicazione delle disposizioni transitorie degli articoli 220 e seguenti delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono approvate le seguenti modificazioni delle denominazioni dei sottoindicati posti vacanti di gruppo *B* previsti dalle piante organiche tabelle *B* e *C*, allegate alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3:

Variazioni alla tabella B

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ASSESSORATO

Il posto di segretario di 1ª classe (gruppo *B* grado 6°) è modificato in un posto di impiegato di 1ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

SERVIZI CAMERALI

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO REGISTRO DITTE

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO

Il posto di segretario di 1ª classe (gruppo *B* grado 6°) è modificato in un posto di impiegato di 1ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO AUTOVEICOLI

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI ZONA FRANCA

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

Variazioni alla tabella C

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ASSESSORATO

Il posto di segretario di 1ª classe (gruppo *B* grado 6°) è modificato in un posto di impiegato di 1ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

SERVIZI CAMERALI

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO REGISTRO DITTE

Il posto di segretario di 1ª classe (gruppo *B* grado 6°) è modificato in un posto di impiegato di 1ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO

Il posto di segretario di 1ª classe (gruppo *B* grado 6°) è modificato in un posto di impiegato di 1ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO AUTOVEICOLI

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Il posto di segretario di 2ª classe (gruppo *B* grado 7°) è modificato in un posto di impiegato di 2ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI ZONA FRANCA
Il posto di segretario di 1ª classe (gruppo *B* - grado 6°) è modificato in un posto di impiegato di 1ª classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

Art 2

Le spese derivanti dalla prima sistemazione straordinaria di personale regionale a posti vacanti di « impiegati » di cui il precedente art 1, previste in complessive lire due milioni, in applicazione degli articoli 220 e seguenti del vigente regolamento organico regionale, saranno finanziate sul capitolo 113 del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario « Spese per conguaglio stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza nonchè spese per contributi previdenziali, assistenziali, I N A -Casa, dovuti in applicazione del nuovo regolamento organico (legge regionale 28 luglio 1956, numero 3) ».

Art 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta

Aosta, addì 23 agosto 1958

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1958, n. 6.

Conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione in data 31 ottobre 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n 3, è approvata con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956 la sottoriportata tabella degli stipendi e salari annui iniziali di organico, totalmente conglobati, spettanti al personale regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50 % degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nello stesso grado, funzione e qualifica

Grado regionale	Stipendi e salari totalmente conglobat
—	—
1°	2 700 000
2°	2 239 000
3°	2 010 000
4°	1 500 000
5°	1 206 000
6°	975 000
7°	813 000
8°	687 000
9°	606 000
10°	540 000
11°	471 000
XII a	540 000
XII b	519 000
XII c	477 000
XII d	453 000
XII e	426 000

Trattamento per il posto « ad personam » di ispettore dei Comuni, di cui all'art 224 del regolamento organico, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1956 al 1° agosto 1957 L 2 224.000

Art. 2

Il secondo comma dell'art 180 del sopracitato vigente regolamento organico regionale è modificato come segue·

« La corresponsione dei predetti assegni al personale è stabilita con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione alla retribuzione del personale statale, tenuto conto che

a) a decorrere dal 1° luglio 1955 sono conglobati nel trattamento economico tabellare iniziale (stipendi e salari annui parzialmente conglobati), e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni. assegno integrativo mensile netto, indennità di carovita base, assegni di caropane premio giornaliero di presenza,

b) a decorrere dal 1° luglio 1956 sono conglobati nel trattamento economico tabellare di organico (stipendi e salari annui totalmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: indennità di funzione e assegno perequativo,

c) a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell'eventuale quota di aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caropane, a' sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dallo Stato ».

Art 3

Gli articoli 104, 203, l'ultimo comma dell art 180 e il nono comma dell'art 184 del sopracitato regolamento organico regionale sono abrogati con effetti dal 1° luglio 1956 Da tale data sono applicate le norme dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

Art 4

La Giunta regionale con deliberazioni di esecuzione in applicazione delle norme della presente legge regionale, provvederà alla determinazione del nuovo trattamento economico singolarmente spettante al personale regionale, nonchè all'approvazione al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese previste in annue lire diciassette milioni e da finanziare come segue·

a) per lire trentaquattro milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1958, con imputazione all'apposito stanziamento straordinario del capitolo 113 del bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1958-1959, che offre la necessaria disponibilità di fondi,

b) per lire diciassette milioni, concernenti il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, con imputazione agli appositi stanziamenti ordinari di spesa dei capitoli 2, 6, 12, 15, 36, 56, 84, 95 e 178 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1958 1959, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali e che offrono la necessaria disponibilità di fondi,

c) per annue lire diciassette milioni, dal 1° luglio 1959 in poi, con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa da istituire nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, capitoli riguardanti gli emolumenti del personale dei vari servizi regionali e corrispondenti ai sopracitati capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1958-1959

Art 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta

Aosta, addì 30 ottobre 1958

BONDAZ

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50

(6151459) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.